Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 51 del 1° marzo 1948

Conto corrente con la posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 1° marzo 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELLA DIFESA-ESERCITO

CONCORSI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

DIREZIONE GENERALE PERSONALI CIVILI E AFFARI GENERALI

Concorso a cinquantuno posti di applicato (grado 12°, gruppo C) nel ruolo dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, riservato ai soli sottufficiali dell'Esercito.

Sono disponibili presso il Ministero dell'interno nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione civile cinquantuno posti di applicato (grado 12°, gruppo *C*) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile, in base alle norme del vigente testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e alle norme del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 30 aprile 1948, apposita domanda, su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dodici dalla data di presentazione, trasmesse, dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

I sottufficiali, che, all'atto della pubblicazione della presente circolare, non siano più in carriera continuativa e si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 del citato decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, dovranno presentare la domanda al Distretto militare di appartenenza, il quale provvederà all'inoltro a questo Ministero (Direzione generali personali civili e affari generali) della domanda stessa entro il termine e secondo le modalità di cui al comma precedente. Tali domande dovranno essere corredate, a cura del Distretto medesimo, delle informazioni riservate sul conto dell'interessato, da assumersi tramite l'Arma dei carabinieri.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio militare (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

Il numero dei posti disponibili presso l'Amministrazione suindicata è stato segnalato dall'Amministrazione medesima nel numero di cinquantasette. Col presente bando i posti vengono limitati a cinquantuno, in quanto sono stati accantonati sei posti in base alla facoltà concessa dall'art. 6 del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, che autorizza a far luogo all'accantonamento di una aliquota di posti, in ogni caso non superiore ad un terzo, in relazione alla situazione dei rimpatri dei prigionieri o internati.

Il conferimento dei posti accantonati ai sensi del precedente comma sarà effettuato dopo il rientro dalla prigionia o dall'internamento dei sottufficiali che a causa della loro condizione non avranno potuto presentare domanda per l'assegnazione dei posti non accantonati dello stesso ruolo.

All'assegnazione di detti posti non potranno aspirare coloro che, pur avendone avuta la possibilità, non abbiano presentato a suo tempo l'apposita domanda per il conferimento dei posti non accantonati.

La nomina dei vincitori dei posti di cui al presente bando sarà effettuata con riserva di anzianità nei confronti dei sottufficiali che saranno prescelti per i posti accantonati (art. 8 del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769).

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 20 febbraio 1948

Il Ministro: FACCHINETTI

(810)

Concorso a sedici posti di applicato (grado 12°, gruppo C) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, riservato ai soli sottufficiali dell'Esercito.

Sono disponibili presso il Ministero dell'industria e commercio nel ruolo dell'Amministrazione centrale sedici posti di applicato (grado 12°, gruppo *C*) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile, in base alle norme del vigente testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e alle norme del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 30 aprile 1948, apposita domanda, su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dodici dalla data di presentazione, trasmesse, dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

I sottufficiali, che, all'atto della pubblicazione della presente circolare, non siano più in carriera continuativa e si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 del citato decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, dovranno presentare la domanda al Distretto militare di appartenenza, il quale provvederà all'inoltro a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) della domanda stessa entro il termine e secondo le modalità di cui al comma precedente. Tali do-

mande dovranno essere corredate, a cura del Distretto medesimo, delle informazioni riservate sul conto dell'interessato, da assumersi tramite l'Arma dei carabinieri.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio militare (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

Il numero dei posti disponibili presso l'Amministrazione suindicata è stato segnalato dall'Amministrazione medesima nel numero di diciotto. Col presente bando i posti vengono limitati a sedici, in quanto sono stati accantonati due posti in base alla facoltà concessa dall'art. 6 del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, che autorizza a far luogo all'accantonamento di una aliquota di posti, in ogni caso non superiore ad un terzo, in relazione alla situazione dei rimpatri dei prigionieri o internati.

Il conferimento dei posti accantonati ai sensi del precedente comma sarà effettuato dopo il rientro dalla prigionia o dall'internamento dei sottufficiali che a causa della loro condizione non avranno potuto presentare domanda per l'assegnazione dei posti non accantonati dello stesso ruolo.

All'assegnazione di detti posti non potranno aspirare coloro che, pur avendone avuta la possibilità, non abbiano presentato a suo tempo l'apposita domanda per il conferimento dei posti non accantonati.

La nomina dei vincitori dei posti di cui al presente bando sarà effettuata con riserva di anzianità nei confronti dei sottufficiali che saranno prescelti per i posti accantonati (art. 8 del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769).

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 20 febbraio 1948

Il Ministro: FACCHINETTI

(811)

Concorso a dieci posti di assistente di 2ª classe (grado 12°, gruppo C) nel ruolo d'ordine del personale del Corpo delle miniere presso il Ministero dell'industria e del commercio, riservato ai soli sottufficiali dell'Esercito.

Sono disponibili presso il Ministero dell'industria e del commercio nel ruolo d'ordine del personale del Corpo delle miniere dieci posti di assistente di 2ª classe (grado 12°, gruppo *C*) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile, in base alle norme del vigente testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e alle norme del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 30 aprile 1948, apposita domanda, su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dodici dalla data di presentazione, trasmesse, dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

I sottufficiali, che, all'atto della pubblicazione della presente circolare, non siano più in carriera continuativa e si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 del citato decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, dovranno presentare la domanda al Distretto militare di appartenenza, il quale provvederà all'inoltro a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) della domanda stessa entro il termine e secondo le modalità di cui al comma precedente. Tali domande dovranno essere corredate, a cura del Distretto medesimo, delle informazioni riservate sul conto dell'interessato, da assumersi tramite l'Arma dei carabinieri.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio militare (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

Il numero dei posti disponibili presso l'Amministrazione suindicata è stato segnalato dall'Amministrazione medesima nel numero di undici. Col presente bando i posti vengono limitati a dieci, in quanto è stato accantonato un posto in base alla facoltà concessa dall'art. 6 del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, che autorizza a far luogo all'accantonamento di una aliquota di posti, in ogni caso non superiore ad un terzo, in relazione alla situazione dei rimpatri dei prigionieri o internati.

Il conferimento del posto accantonato ai sensi del precedente comma sarà effettuato dopo il rientro dalla prigionia o dall'internamento dei sottufficiali che a causa della loro condizione non avranno potuto presentare domanda per l'assegnazione dei posti non accantonati dello stesso ruolo.

All'assegnazione di detto posto non potranno aspirare coloro che, pur avendone avuta la possibilità, non abbiano presentato a suo tempo l'apposita domanda per il conferimento dei posti non accantonati.

La nomina dei vincitori dei posti di cui al presente bando sarà effettuata con riserva di anzianità nei confronti del sottufficiale che sarà prescelto per il posto accantonato (art. 8 del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769).

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 20 febbraio 1948

Il Ministro: FACCHINETTI

(812)

Concorso a dodici posti di applicato (grado 12°, gruppo C) nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici, riservato ai soli sottufficiali dell'Esercito.

Sono disponibili presso il Ministero dei lavori pubblici nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale dodici posti di applicato (grado 12°, gruppo *C*) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile, in base alle norme del vigente testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e alle norme del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 30 aprile 1948, apposita domanda, su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dodici dalla data di presentazione, trasmesse, dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

I sottufficiali, che, all'atto della pubblicazione della presente circolare, non siano più in carriera continuativa e si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 del citato decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, dovranno presentare la domanda al Distretto militare di appartenenza, il quale provvederà all'inoltro a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) della domanda stessa entro il termine e secondo le modalità di cui al comma precedente. Tali domande dovranno essere corredate a cura del Distretto medesimo, delle informazioni riservate sul conto dell'interessato, da assumersi tramite l'Arma dei carabinieri.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio militare (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

Il numero dei posti disponibili presso l'Amministrazione suindicata è stato segnalato dall'Amministrazione medesima in numero di tredici. Col presente bando i posti vengono limitati a dodici, in quanto è stato accantonato un posto in base alla facoltà concessa dall'art. 6 del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, che autorizza a far luogo all'accantonamento di una aliquota di posti, in ogni caso non superiore ad un terzo, in relazione alla situazione dei rimpatri dei prigionieri o internati.

Il conferimento del posto accantonato ai sensi del precedente comma sarà effettuato dopo il rientro dalla prigionia o dall'internamento dei sottufficiali che a causa della loro condizione non avranno potuto presentare domanda per l'assegnazione dei posti non accantonati dello stesso ruolo.

All'assegnazione di detto posto non potranno aspirare coloro che, pur avendone avuta la possibilità, non abbiano presentato a suo tempo l'apposita domanda per il conferimento dei posti non accantonati.

La nomina dei vincitori dei posti di cui al presente bando sarà effettuata con riserva di anzianità nei confronti del sottufficiale che sarà prescelto per il posto accantonato (art. 8 del decreto legislativo 27 maggio 1947 n. 769).

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 20 febbraio 1948

Il Ministro FACCHINETTI

(813)

Concorso a trentanove posti di applicato (grado 12°, gruppo C) nel ruolo del Corpo del genio civile presso il Ministero dei lavori pubblici, riservato ai soli sottufficiali dell'Esercito.

Sono disponibili presso il Ministero dei lavori pubblici nel ruolo del personale d'ordine del Corpo del genio civile trentanove posti di applicato (grado 12°, gruppo *C*) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile, in base alle norme del vigente testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e alle norme del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 30 aprile 1948, apposita domanda, su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dodici dalla data di presentazione, trasmesse, dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

I sottufficiali, che, all'atto della pubblicazione della presente circolare, non siano più in carriera continuativa e si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 del citato decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, dovranno presentare la domanda al Distretto militare di appartenenza, il quale provvederà all'inoltro a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) della domanda stessa entro il termine e secondo le modalità di cui al comma precedente. Tali domande dovranno essere corredate, a cura del Distretto medesimo, delle informazioni riservate sul conto dell'interessato, da assumersi tramite l'Arma dei carabinieri.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio militare (o l'ammon-

sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

Il numero dei posti disponibili presso l'Amministrazione suindicata è stato segnalato dall'Amministrazione medesima in numero di quarantatre. Col presente bando i posti vengono limitati a trentanove, in quanto sono stati accantonati quattro posti in base alla facoltà concessa dall'art. 6 del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, che autorizza a far luogo all'accantonamento di una aliquota di posti, in ogni caso non superiore ad un terzo, in relazione alla situazione dei rimpatri dei prigionieri o internati.

Il conferimento dei posti accantonati ai sensi del precedente comma sarà effettuato dopo il rientro dalla prigionia o dall'internamento dei sottufficiali che a causa della loro condizione non avranno potuto presentare domanda per l'assegnazione dei posti non accantonati dello stesso ruolo.

All'assegnazione di detti posti non potranno aspirare coloro che, pur avendone avuta la possibilità, non abbiano presentato a suo tempo l'apposita domanda per il conferimento dei posti non accantonati.

La nomina dei vincitori dei posti di cui al presente bando sarà effettuata con riserva di anzianità nei confronti dei sottufficiali che saranno prescelti per i posti accantonati (art. 8 del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769).

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 20 febbraio 1948

Il Ministro FACCHINETTI

(814)

Concorso a due posti nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione penitenziaria (gruppo C) presso il Ministero di grazia e giustizia, riservato ai soli sottufficiali dell'Esercito.

Sono disponibili presso il Ministero di grazia e giustizia due posti nella carriera d'ordine dell'Amministrazione penitenziaria (gruppo *C*) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile, in base alle norme del vigente testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e alle norme del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 30 aprile 1948, apposita domanda, su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dodici dalla data di presentazione, trasmesse, dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

I sottufficiali, che, all'atto della pubblicazione della presente circolare, non siano più in carriera continuativa e si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 del citato decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, dovranno presentare la domanda al Distretto militare di appartenenza, il quale provvederà all'inoltro a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) della domanda stessa entro il termine e secondo le modalità di cui al comma precedente. Tali domande dovranno essere corredate, a cura del Distretto medesimo, delle informazioni riservate sul conto dell'interessato, da assumersi tramite l'Arma dei carabinieri.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio militare (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

Il numero dei posti disponibili presso l'Amministrazione suindicata è stato segnalato dall'Amministrazione medesima in numero di tre. Col presente bando i posti vengono limitati a due, in quanto è stato accantonato un posto in base alla facoltà concessa dall'art. 6 del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, che autorizza a far luogo all'accantonamento di una aliquota di posti, in ogni caso non superiore ad un terzo, in relazione alla situazione dei rimpatri dei prigionieri o internati.

Il conferimento del posto accantonato ai sensi del precedente comma sarà effettuato dopo il rientro dalla prigionia o dall'internamento dei sottufficiali che a causa della loro condizione non avranno potuto presentare domanda per l'assegnazione dei posti non accantonati dello stesso ruolo.

All'assegnazione di detto posto non potranno aspirare coloro che, pur avendone avuta la possibilità, non abbiano presentato a suo tempo l'apposita domanda per il conferimento dei posti non accantonati.

La nomina dei vincitori dei posti di cui al presente bando sarà effettuata con riserva di anzianità nei confronti del sottufficiale che sarà prescelto per il posto accantonato (art. 8 del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769).

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 20 febbraio 1948

Il Ministro FACCHINETTI

(815)

Concorso a quindici posti nel ruolo della carriera degli assistenti di sorveglianza delle case di rieducazione per minorenni (gruppo C) presso il Ministero di grazia e giustizia, riservato ai soli sottufficiali dell'Esercito.

Sono disponibili presso il Ministero di grazia e giustizia quindici posti nella carriera di assistenti di sorveglianza delle case di rieducazione per minorenni (gruppo *C*) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e siano stati

riconosciuti idonei, un impiego civile, in base alle norme del vigente testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e alle norme del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 30 aprile 1948, apposita domanda, su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dodici dalla data di presentazione, trasmesse, dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della copia dei documenti matricolari caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

I sottufficiali, che, all'atto della pubblicazione della presente circolare, non siano più in carriera continuativa e si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 del citato decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, dovranno presentare la domanda al Distretto militare di appartenenza, il quale provvederà all'inoltro a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) della domanda stessa entro il termine e secondo le modalità di cui al comma precedente. Tali domande dovranno essere corredate, a cura del Distretto medesimo, delle informazioni riservate sul conto dell'interessato, da assumersi tramite l'Arma dei carabinieri.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio militare (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

Il numero dei posti disponibili presso l'Amministrazione suindicata è stato segnalato dall'Amministrazione medesima in numero di sedici. Col presente bando i posti vengono limitati a quindici, in quanto è stato accantonato un posto in base alla facoltà concessa dall'art. 6 del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, che autorizza a far luogo all'accantonamento di una aliquota di posti, in ogni caso non superiore ad un terzo, in relazione alla situazione dei rimpatri dei prigionieri o internati.

Il conferimento del posto accantonato ai sensi del precedente comma sarà effettuato dopo il rientro dalla prigionia o dall'internamento dei sottufficiali che a causa della loro condizione non avranno potuto presentare domanda per l'assegnazione dei posti non accantonati dello stesso ruolo.

All'assegnazione di detto posto non potranno aspirare coloro che, pur avendone avuta la possibilità, non abbiano presentato a suo tempo l'apposita domanda per il conferimento dei posti non accantonati.

La nomina dei vincitori dei posti di cui al presente bando sarà effettuata con riserva di anzianità nei confronti del sottufficiale che sarà prescelto per il posto accantonato (art. 8 del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769).

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 20 febbraio 1948

Il Ministro: FACCHINETTI

(816)

Concorso a ventiquattro posti di applicato (gruppo C) nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione, riservato ai soli sottufficiali dell'Esercito.

Sono disponibili presso il Ministero della pubblica istruzione nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale ventiquattro posti di applicato (gruppo *C*) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile, in base alle norme del vigente testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e alle norme del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 30 aprile 1948, apposita domanda, su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dodici dalla data di presentazione, trasmesse, dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della copia dei documenti matricolari caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

I sottufficiali, che, all'atto della pubblicazione della presente circolare, non siano più in carriera continuativa e si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 del citato decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, dovranno presentare la domanda al Distretto militare di appartenenza, il quale provvederà all'inoltro a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) della domanda stessa entro il termine e secondo le modalità di cui al comma precedente. Tali domande dovranno essere corredate, a cura del Distretto medesimo, delle informazioni riservate sul conto dell'interessato, da assumersi tramite l'Arma dei carabinieri.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio militare (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

Il numero dei posti disponibili presso l'Amministrazione suindicata è stato segnalato dall'Amministrazione medesima nel numero di ventisette. Col presente

bando i posti vengono limitati a ventiquattro, in quanto sono stati accantonati tre posti in base alla facoltà concessa dall'art. 6 del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, che autorizza a far luogo all'accantonamento di una aliquota di posti, in ogni caso non superiore ad un terzo, in relazione alla situazione dei rimpatri dei prigionieri o internati.

Il conferimento dei posti accantonati ai sensi del precedente comma sarà effettuato dopo il rientro dalla prigionia o dall'internamento dei sottufficiali che a causa della loro condizione non avranno potuto presentare domanda per l'assegnazione dei posti non accantonati dello stesso ruolo.

All'assegnazione di detti posti non potranno aspirare coloro che, pur avendone avuta la possibilità, non abbiano presentato a suo tempo l'apposita domanda per il conferimento dei posti non accantonati.

La nomina dei vincitori dei posti di cui al presente bando sarà effettuata con riserva di anzianità nei confronti dei sottufficiali che saranno prescelti per i posti accantonati (art. 8 del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769).

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 20 febbraio 1948

Il Ministro: FACCHINETTI

(817)

Concorso a quarantatre posti nel ruolo del personale di segreteria dei licei-ginnasi ed istituti magistrali (gruppo C) presso il Ministero della pubblica istruzione, riservato ai soli sottufficiali dell'Esercito.

Sono disponibili presso il Ministero della pubblica istruzione nel ruolo del personale di segreteria dei licei-ginnasi ed istituti magistrali quarantatre posti (gruppo *C*) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile, in base alle norme del vigente testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e alle norme del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 30 aprile 1948, apposita domanda, su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dodici dalla data di presentazione, trasmesse, dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della copia dei documenti matricolari caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

I sottufficiali, che, all'atto della pubblicazione della presente circolare, non siano più in carriera continuativa e si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 del citato decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, dovranno presentare la domanda al Distretto militare di appartenenza, il quale provvederà all'inoltro a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) della domanda stessa entro il termine e secondo le modalità di cui al comma precedente. Tali domande dovranno essere corredate, a cura del Distretto medesimo, delle informazioni riservate sul conto dell'interessato, da assumersi tramite l'Arma dei carabinieri.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio militare (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

Il numero dei posti disponibili presso l'Amministrazione suindicata è stato segnalato dall'Amministrazione medesima nel numero di quarantotto. Col presente bando i posti vengono limitati a quarantatre, in quanto sono stati accantonati cinque posti in base alla facoltà concessa dall'art. 6 del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, che autorizza a far luogo all'accantonamento di una aliquota di posti, in ogni caso non superiore ad un terzo, in relazione alla situazione dei rimpatri dei prigionieri o internati.

Il conferimento dei posti accantonati ai sensi del precedente comma sarà effettuato dopo il rientro dalla prigionia o dall'internamento dei sottufficiali che a causa della loro condizione non avranno potuto presentare domanda per l'assegnazione dei posti non accantonati dello stesso ruolo.

All'assegnazione di detti posti non potranno aspirare coloro che, pur avendone avuta la possibilità, non abbiano presentato a suo tempo l'apposita domanda per il conferimento dei posti non accantonati.

La nomina dei vincitori dei posti di cui al presente bando sarà effettuata con riserva di anzianità nei confronti dei sottufficiali che saranno prescelti per i posti accantonati (art. 8 del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769).

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 20 febbraio 1948

Il Ministro: FACCHINETTI

(818)

Concorso a quattordici posti di applicato (grado 12°, gruppo C) nel ruolo d'ordine della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero del tesoro, riservato ai soli sottufficiali dell'Esercito.

Sono disponibili presso il Ministero del tesoro nel ruolo d'ordine della Ragioneria generale dello Stato quattordici posti di applicato (grado 12°, gruppo *C*) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile, in base alle norme del vigente testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e alle norme del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza,

non oltre il 30 aprile 1948, apposita domanda, su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dodici dalla data di presentazione, trasmesse, dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

I sottufficiali, che, all'atto della pubblicazione della presente circolare, non siano più in carriera continuativa e si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 del citato decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, dovranno presentare la domanda al Distretto militare di appartenenza, il quale provvederà all'inoltro a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) della domanda stessa entro il termine e secondo le modalità di cui al comma precedente. Tali domande dovranno essere corredate, a cura del Distretto medesimo, delle informazioni riservate sul conto dell'interessato, da assumersi tramite l'Arma dei carabinieri.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio militare (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

Il numero dei posti disponibili presso l'Amministrazione suindicata è stato segnalato dall'Amministrazione medesima nel numero di sedici. Col presente bando i posti vengono limitati a quattordici, in quanto sono stati accantonati due posti in base alla facoltà concessa dall'art. 6 del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, che autorizza a far luogo all'accantonamento di una aliquota di posti, in ogni caso non superiore ad un terzo, in relazione alla situazione dei rimpatri dei prigionieri o internati.

Il conferimento dei posti accantonati ai sensi del precedente comma sarà effettuato dopo il rientro dalla prigionia o dall'internamento dei sottufficiali che a causa della loro condizione non avranno potuto presentare domanda per l'assegnazione dei posti non accantonati dello stesso ruolo.

All'assegnazione di detti posti non potranno aspirare coloro che, pur avendone avuta la possibilità, non abbiano presentato a suo tempo l'apposita domanda per il conferimento dei posti non accantonati.

La nomina dei vincitori dei posti di cui al presente bando sarà effettuata con riserva di anzianità nei confronti dei sottufficiali che saranno prescelti per i posti accantonati (art. 8 del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769).

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 20 febbraio 1948

Il Ministro: FACCHINETTI

(819)

Concorso a nove posti nel ruolo degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo C) presso il Ministero del tesoro, riservato ai soli sottufficiali dell'Esercito.

Sono disponibili presso il Ministero del tesoro nel ruolo degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza nove posti (gruppo C) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile, in base alle norme del vigente testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e alle norme del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 30 aprile 1948, apposita domanda, su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dodici dalla data di presentazione, trasmesse, dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

I sottufficiali, che, all'atto della pubblicazione della presente circolare, non siano più in carriera continuativa e si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 del citato decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, dovranno presentare la domanda al Distretto militare di appartenenza, il quale provvederà all'inoltro a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) della domanda stessa entro il termine e secondo le modalità di cui al comma precedente. Tali domande dovranno essere corredate, a cura del Distretto medesimo, delle informazioni riservate sul conto dell'interessato, da assumersi tramite l'Arma dei carabinieri.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio militare (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

Il numero dei posti disponibili presso l'Amministrazione suindicata è stato segnalato dall'Amministrazione medesima nel numero di dieci. Col presente bando i posti vengono limitati a nove, in quanto è stato accantonato un posto in base alla facoltà concessa dall'art. 6 del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, che autorizza a far luogo all'accantonamento di una aliquota di posti, in ogni caso non superiore ad un terzo, in relazione alla situazione dei rimpatri dei prigionieri o internati.

Il conferimento del posto accantonato ai sensi del precedente comma sarà effettuato dopo il rientro dalla prigionia o dall'internamento dei sottufficiali che a causa della loro condizione non avranno potuto presentare domanda per l'assegnazione dei posti non accantonati dello stesso ruolo.

All'assegnazione di detto posto non potranno aspirare coloro che, pur avendone avuta la possibilità, non abbiano presentato a suo tempo l'apposita domanda per il conferimento dei posti non accantonati.

La nomina dei vincitori dei posti di cui al presente bando sarà effettuata con riserva di anzianità nei confronti del sottufficiale che sarà prescelto per il posto accantonato (art. 8 del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769).

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 20 febbraio 1948

Il Ministro : FACCHINETTI

(820)

Concorso a ventuno posti nel ruolo degli ufficiali del tesoro (grado 12°, gruppo C) presso il Ministero del tesoro, riservato ai soli sottufficiali dell'Esercito.

Sono disponibili presso il Ministero del tesoro nel ruolo degli ufficiali del tesoro ventuno posti (grado 12°, gruppo *C*) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile, in base alle norme del vigente testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e alle norme del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 30 aprile 1948, apposita domanda, su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dodici dalla data di presentazione, trasmesse, dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

I sottufficiali, che, all'atto della pubblicazione della presente circolare, non siano più in carriera continuativa e si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 del citato decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, dovranno presentare la domanda al Distretto militare di appartenenza, il quale provvederà all'inoltro a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) della domanda stessa entro il termine e secondo le modalità di cui al comma precedente. Tali domande dovranno essere corredate, a cura del Distretto medesimo, delle informazioni riservate sul conto dell'interessato, da assumersi tramite l'Arma dei carabinieri.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio militare (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

Il numero dei posti disponibili presso l'Amministrazione suindicata è stato segnalato dall'Amministrazione medesima nel numero di ventitre. Col presente bando i posti vengono limitati a ventuno, in quanto sono stati accantonati due posti in base alla facoltà concessa dall'art. 6 del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, che autorizza a far luogo all'accantonamento di una aliquota di posti, in ogni caso non superiore ad un terzo, in relazione alla situazione dei rimpatri dei prigionieri o internati.

Il conferimento dei posti accantonati ai sensi del precedente comma sarà effettuato dopo il rientro dalla prigionia o dall'internamento dei sottufficiali che a causa della loro condizione non avranno potuto presentare domanda per l'assegnazione dei posti non accantonati dello stesso ruolo.

All'assegnazione di detti posti non potranno aspirare coloro che, pur avendone avuta la possibilità, non abbiano presentato a suo tempo l'apposita domanda per il conferimento dei posti non accantonati.

La nomina dei vincitori dei posti di cui al presente bando sarà effettuata con riserva di anzianità nei confronti dei sottufficiali che saranno prescelti per i posti accantonati (art. 8 del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769).

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 20 febbraio 1948

Il Ministro : FACCHINETTI

(821)

Concorso a ventinove posti di applicato (grado 12°, gruppo C) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro, riservato ai soli sottufficiali dell'Esercito.

Sono disponibili presso il Ministero del tesoro nel ruolo dell'Amministrazione centrale ventinove posti di applicato (grado 12°, gruppo *C*) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile, in base alle norme del vigente testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e alle norme del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 30 aprile 1948, apposita domanda, su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dodici dalla data di presentazione, trasmesse, dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

I sottufficiali, che, all'atto della pubblicazione della presente circolare, non siano più in carriera continuativa e si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 del citato decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, dovranno presentare la domanda al Distretto militare di appartenenza, il quale provvederà all'inoltro a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) della domanda stessa entro il termine e secondo le modalità di cui al comma precedente. Tali domande dovranno essere corredate, a cura del Distretto medesimo, delle informazioni riservate sul conto dell'interessato, da assumersi tramite l'Arma dei carabinieri.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio militare (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

Il numero dei posti disponibili presso l'Amministrazione suindicata è stato segnalato dall'Amministrazione medesima nel numero di trentadue. Col presente bando i posti vengono limitati a ventinove, in quanto sono stati accantonati tre posti in base alla facoltà concessa dall'art. 6 del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, che autorizza a far luogo all'accantonamento di una aliquota di posti, in ogni caso non superiore ad un terzo, in relazione alla situazione dei rimpatri dei prigionieri o internati.

Il conferimento dei posti accantonati ai sensi del precedente comma sarà effettuato dopo il rientro dalla prigionia o dall'internamento dei sottufficiali che a causa della loro condizione non avranno potuto presentare domanda per l'assegnazione dei posti non accantonati dello stesso ruolo.

All'assegnazione di detti posti non potranno aspirare coloro che, pur avendone avuta la possibilità, non abbiano presentato a suo tempo l'apposita domanda per il conferimento dei posti non accantonati.

La nomina dei vincitori dei posti di cui al presente bando sarà effettuata con riserva di anzianità nei confronti dei sottufficiali che saranno prescelti per i posti accantonati (art. 8 del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769).

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 20 febbraio 1948

Il Ministro: FACCHINETTI

(822)

Concorso a cinquantaquattro posti di applicato (gruppo C) nel ruolo della carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza presso il Ministero delle finanze, riservato ai soli sottufficiali dell'Esercito.

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze nel ruolo della carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza cinquantaquattro posti di applicato (gruppo *C*) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile, in base alle norme del vigente testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e alle norme del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 30 aprile 1948, apposita domanda, su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dodici dalla data di presentazione, trasmesse, dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

I sottufficiali, che, all'atto della pubblicazione della presente circolare, non siano più in carriera continuativa e si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 del citato decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, dovranno presentare la domanda al Distretto militare di appartenenza, il quale provvederà all'inoltro a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) della domanda stessa entro il termine e secondo le modalità di cui al comma precedente. Tali domande dovranno essere corredate, a cura del Distretto medesimo, delle informazioni riservate sul conto dell'interessato, da assumersi tramite l'Arma dei carabinieri.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio militare (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

Il numero dei posti disponibili presso l'Amministrazione suindicata è stato segnalato dall'Amministrazione medesima nel numero di sessanta. Col presente bando i posti vengono limitati a cinquantaquattro, in quanto sono stati accantonati sei posti in base alla facoltà concessa dall'art. 6 del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, che autorizza a far luogo all'accantonamento di una aliquota di posti, in ogni caso non superiore ad un terzo, in relazione alla situazione dei rimpatri dei prigionieri o internati.

Il conferimento dei posti accantonati ai sensi del precedente comma sarà effettuato dopo il rientro dalla prigionia o dall'internamento dei sottufficiali che a causa della loro condizione non avranno potuto presentare domanda per l'assegnazione dei posti non accantonati dello stesso ruolo.

All'assegnazione di detti posti non potranno aspirare coloro che, pur avendone avuta la possibilità, non abbiano presentato a suo tempo l'apposita domanda per il conferimento dei posti non accantonati.

La nomina dei vincitori dei posti di cui al presente bando sarà effettuata con riserva di anzianità nei con-

fronti dei sottufficiali che saranno prescelti per i posti accantonati (art. 8 del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769).

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 20 febbraio 1948

Il Ministro: FACCHINETTI

(823)

Concorso a due posti di applicato (gruppo C) nel ruolo provinciale delle Imposte dirette presso il Ministero delle finanze, riservato ai soli sottufficiali dell'Esercito.

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze nel ruolo provinciale delle Imposte dirette due posti di applicato (gruppo *C*) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile, in base alle norme del vigente testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e alle norme del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 30 aprile 1948, apposita domanda, su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dodici dalla data di presentazione, trasmesse, dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

I sottufficiali, che, all'atto della pubblicazione della presente circolare, non siano più in carriera continuativa e si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 del citato decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, dovranno presentare la domanda al Distretto militare di appartenenza, il quale provvederà all'inoltro a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) della domanda stessa entro il termine e secondo le modalità di cui al comma precedente. Tali domande dovranno essere corredate, a cura del Distretto medesimo, delle informazioni riservate sul conto dell'interessato, da assumersi tramite l'Arma dei carabinieri.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio militare (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 20 febbraio 1948

Il Ministro: FACCHINETTI

(824)

Concorso a un posto nella carriera d'ordine degli Uffici del registro e ad un posto in quella delle ipoteche (gruppo C) di applicato nei ruoli provinciali delle tasse e delle imposte indirette presso il Ministero delle finanze riservato ai soli sottufficiali dell'Esercito.

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze due posti di applicato nei ruoli provinciali delle Tasse e imposte indirette e precisamente: un posto nella carriera d'ordine degli Uffici del registro e un posto in quella delle Ipoteche (gruppo *C*) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile, in base alle norme del vigente testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e alle norme del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 30 aprile 1948, apposita domanda, su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dodici dalla data di presentazione, trasmesse, dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

I sottufficiali, che, all'atto della pubblicazione della presente circolare, non siano più in carriera continuativa e si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 del citato decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, dovranno presentare la domanda al Distretto militare di appartenenza, il quale provvederà all'inoltro a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) della domanda stessa entro il termine e secondo le modalità di cui al comma precedente. Tali domande dovranno essere corredate, a cura del Distretto medesimo, delle informazioni riservate sul conto dell'interessato, da assumersi tramite l'Arma dei carabinieri.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio militare (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 20 febbraio 1948

Il Ministro: FACCHINETTI

(825)

Concorso a otto posti nel ruolo del personale d'ordine ed assistenza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (gruppo C) presso il Ministero dei trasporti, riservato ai soli sottufficiali dell'Esercito.

Sono disponibili presso il Ministero dei trasporti nel ruolo del personale d'ordine ed assistenza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione otto posti (gruppo C) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile, in base alle norme del vigente testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e alle norme del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 30 aprile 1948, apposita domanda, su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dodici dalla data di presentazione, trasmesse, dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

I sottufficiali, che, all'atto della pubblicazione della presente circolare, non siano più in carriera continuativa e si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 del citato decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, dovranno presentare la domanda al Distretto militare di appartenenza, il quale provvederà all'inoltro a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) della domanda stessa entro il termine e secondo le modalità di cui al comma precedente. Tali domande dovranno essere corredate, a cura del Distretto medesimo, delle informazioni riservate sul conto dell'interessato, da assumersi tramite l'Arma dei carabinieri.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio militare (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

Il numero dei posti disponibili presso l'Amministrazione suindicata è stato segnalato dall'Amministrazione medesima nel numero di nove. Col presente bando i posti vengono limitati a otto, in quanto è stato accantonato un posto in base alla facoltà concessa dall'art. 6 del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, che autorizza a far luogo all'accantonamento di una aliquota di posti, in ogni caso non superiore ad un terzo, in relazione alla situazione dei rimpatri dei prigionieri o internati.

Il conferimento del posto accantonato ai sensi del precedente comma sarà effettuato dopo il rientro dalla prigionia o dall'internamento dei sottufficiali che a causa della loro condizione non avranno potuto presentare domanda per l'assegnazione dei posti non accantonati dello stesso ruolo.

All'assegnazione di detto posto non potranno aspirare coloro che, pur avendone avuta la possibilità, non abbiano presentato a suo tempo l'apposita domanda per il conferimento dei posti non accantonati.

La nomina dei vincitori dei posti di cui al presente bando sarà effettuata con riserva di anzianità nei confronti del sottufficiale che sarà prescelto per il posto accantonato (art. 8 del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769).

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 20 febbraio 1948

Il Ministro: FACCHINETTI

(826)

Concorso a sessantasette posti di alunno d'ordine nei ruoli dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato presso il Ministero dei trasporti, riservato ai soli sottufficiali dell'Esercito.

Sono disponibili presso il Ministero dei trasporti nei ruoli dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sessantasette posti di alunno d'ordine degli uffici spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile, in base alle norme del vigente testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e alle norme del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 30 aprile 1948, apposita domanda, su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dodici dalla data di presentazione, trasmesse, dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

I sottufficiali, che, all'atto della pubblicazione della presente circolare, non siano più in carriera continuativa e si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 del citato decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, dovranno presentare la domanda al Distretto militare di appartenenza, il quale provvederà all'inoltro a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) della domanda stessa entro il termine e secondo le modalità di cui al comma precedente. Tali domande dovranno essere corredate, a cura del Distretto medesimo, delle informazioni riservate sul conto dell'interessato, da assumersi tramite l'Arma dei carabinieri.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali del gra-

do 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio militare (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

Il numero dei posti disponibili presso l'Amministrazione suindicata è stato segnalato dall'Amministrazione medesima nel numero di settantacinque. Col presente bando i posti vengono limitati a sessantasette, in quanto sono stati accantonati otto posti in base alla facoltà concessa dall'art. 6 del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, che autorizza a far luogo all'accantonamento di una aliquota di posti, in ogni caso non superiore ad un terzo, in relazione alla situazione dei rimpatri dei prigionieri o internati.

Il conferimento dei posti accantonati ai sensi del precedente comma sarà effettuato dopo il rientro dalla prigionia o dall'internamento dei sottufficiali che a causa della loro condizione non avranno potuto presentare domanda per l'assegnazione dei posti non accantonati dello stesso ruolo.

All'assegnazione di detti posti non potranno aspirare coloro che, pur avendone avuta la possibilità, non abbiano presentato a suo tempo l'apposita domanda per il conferimento dei posti non accantonati.

La nomina dei vincitori dei posti di cui al presente bando sarà effettuata con riserva di anzianità nei confronti dei sottufficiali che saranno prescelti per i posti accantonati (art. 8 del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769).

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 20 febbraio 1948

Il Ministro : FACCHINETTI

(827)

Concorso a dodici posti di applicato (grado 12°, gruppo C) presso la Corte dei conti, riservato ai soli sottufficiali dell'Esercito.

Sono disponibili presso la Corte dei conti dodici posti di applicato (grado 12°, gruppo *C*) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile, in base alle norme del vigente testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e alle norme del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 30 aprile 1948, apposita domanda, su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dodici dalla data di presentazione, trasmesse, dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

I sottufficiali, che, all'atto della pubblicazione della presente circolare, non siano più in carriera continuativa e si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 del citato decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, dovranno presentare la domanda al Distretto militare di appartenenza, il quale provvederà all'inoltro a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) della domanda stessa entro il termine e secondo le modalità di cui al comma precedente. Tali domande dovranno essere corredate, a cura del Distretto medesimo, delle informazioni riservate sul conto dell'interessato, da assumersi tramite l'Arma dei carabinieri.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio militare (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

Il numero dei posti disponibili presso l'Amministrazione suindicata è stato segnalato dall'Amministrazione medesima nel numero di tredici. Col presente bando i posti vengono limitati a dodici, in quanto è stato accantonato un posto in base alla facoltà concessa dall'art. 6 del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, che autorizza a far luogo all'accantonamento di una aliquota di posti, in ogni caso non superiore ad un terzo, in relazione alla situazione dei rimpatri dei prigionieri o internati.

Il conferimento del posto accantonato ai sensi del precedente comma sarà effettuato dopo il rientro dalla prigionia o dall'internamento dei sottufficiali che a causa della loro condizione non avranno potuto presentare domanda per l'assegnazione dei posti non accantonati dello stesso ruolo.

All'assegnazione di detto posto non potranno aspirare coloro che, pur avendone avuta la possibilità, non abbiano presentato a suo tempo l'apposita domanda per il conferimento dei posti non accantonati.

La nomina dei vincitori dei posti di cui al presente bando sarà effettuata con riserva di anzianità nei confronti del sottufficiale che sarà prescelto per il posto accantonato (art. 8 del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769).

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 20 febbraio 1948

Il Ministro : FACCHINETTI

(828)

Concorso a sei posti di applicato (grado 12°, gruppo C) presso l'Avvocatura dello Stato, riservato ai soli sottufficiali dell'Esercito.

Sono disponibili presso l'Avvocatura dello Stato sei posti di applicato (grado 12°, gruppo *C*) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile, in base alle norme del vigente testo unico

delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e alle norme del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 30 aprile 1948, apposita domanda, su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dodici dalla data di presentazione, trasmesse, dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

I sottufficiali, che, all'atto della pubblicazione della presente circolare, non siano più in carriera continuativa e si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 del citato decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, dovranno presentare la domanda al Distretto militare di appartenenza, il quale provvederà all'inoltro a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) della domanda stessa entro il termine e secondo le modalità di cui al comma precedente. Tali domande dovranno essere corredate, a cura del Distretto medesimo, delle informazioni riservate sul conto dell'interessato, da assumersi tramite l'Arma dei carabinieri.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio militare (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

Il numero dei posti disponibili presso l'Amministrazione suindicata è stato segnalato dall'Amministrazione medesima nel numero di sette. Col presente bando i posti vengono limitati a sei, in quanto è stato accantonato un posto in base alla facoltà concessa dall'art. 6 del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, che autorizza a far luogo all'accantonamento di una aliquota di posti, in ogni caso non superiore ad un terzo, in relazione alla situazione dei rimpatri dei prigionieri o internati.

Il conferimento del posto accantonato ai sensi del precedente comma sarà effettuato dopo il rientro dalla prigionia o dall'internamento dei sottufficiali che a causa della loro condizione non avranno potuto presentare domanda per l'assegnazione dei posti non accantonati dello stesso ruolo.

All'assegnazione di detto posto non potranno aspirare coloro che, pur avendone avuta la possibilità, non abbiano presentato a suo tempo l'apposita domanda per il conferimento dei posti non accantonati.

La nomina dei vincitori dei posti di cui al presente bando sarà effettuata con riserva di anzianità nei confronti del sottufficiale che sarà prescelto per il posto accantonato (art. 8 del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769).

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 20 febbraio 1948

Il Ministro: FACCHINETTI

(829)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(4104952) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.